

Contributi: Circolare PC/21/CO del 12 aprile 2001

Contributi: Circolare PC/21/CO del 12 aprile 2001

Oggetto: precisazioni in merito all'articolo 12 della legge n. 62/2001.

SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI E VIGILANZA

Prot. n. PC/21/CO del 12/4/2001

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto: precisazioni in merito all'articolo 12 della legge n. 62/2001.

Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 12 della legge n. 62/2001, che ha modificato l'articolo 35 della legge n. 416/81, viene esteso, a decorrere dal 5/4/2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale, già previsto per i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti di imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, anche ai giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di periodici.

Dunque, a decorrere dalla predetta data in poi, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 12 della legge n. 62/2001 e della legge n. 223/91, anche le aziende editrici di giornali periodici, sino ad oggi esentate, che abbiano alle proprie dipendenze giornalisti professionisti, praticanti o pubblicisti che svolgano attività lavorativa di natura giornalistica, dovranno versare il contributo di mobilità (0,30%) all'I.N.P.G.I. Conseguentemente il primo adempimento contributivo in tal senso dovrà essere effettuato entro il 20 maggio 2001 sulle retribuzioni relative al mese di aprile 2001, a favore della gestione previdenziale principale dell'I.N.P.G.I., relativamente alla posizione assicurativa dei succitati dipendenti.

Il Capo Servizio

Riscossione Contributi e Vigilanza

(Dr. Antonio Marzioli)

